

La FASE 2

e le Linee guida per la riapertura delle attività



CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA

Premessa

- ✓ Ai fini della riapertura delle attività nella cd. FASE2, è sufficiente rispettare le indicazioni e le **regole generali contenute nel «Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro» aggiornato al 24 aprile 2020**, già anticipate dal Protocollo sottoscritto lo scorso 26 marzo per il commercio.
- ✓ È consigliabile, se non in presenza di condizioni che lo richiedano esplicitamente, di **non** redigere **protocolli** di sicurezza specifici **per tutti i settori** ma piuttosto investire su linee guida per i settori (prestando attenzione alle eventuali indicazioni delle autorità regionali, sia amministrative sia sanitarie).
- ✓ È ancora aperto il problema dello **scudo per le aziende**, in conseguenza dell'**equiparazione della malattia da coronavirus all'infortunio sul lavoro**.
- ✓ Si sta lavorando per la **definizione di un Accordo Quadro nazionale per protocolli standard**, ex art. 13 - punto 2 del Protocollo aggiornato al 24 aprile 2020.

DPCM e Protocolli di sicurezza

Ministero della Salute
Circolare n. 5443_
Covid-19. Nuove
indicazioni e chiarimenti

11 marzo 2020

Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione virus Covid-19 negli ambienti di lavoro

26 marzo 2020

DPCM
Ulteriori disposizioni
attuative DL n.19/2020

24 aprile 2020

DPCM
Ulteriori disposizioni
attuative DL n.6/2020

22 febbraio 2020

DPCM
Ulteriori disposizioni
attuative DL n.6/2020

14 marzo 2020

Accordo Quadro per l'applicazione del Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione virus Covid-19 negli ambienti di lavoro

10 aprile 2020

Aggiornamento Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione virus Covid-19 negli ambienti di lavoro

26 aprile 2020

Il documento contiene **linee guida** condivise tra le Parti sociali **per agevolare le imprese nell'adozione di protocolli di sicurezza anti-contagio COVID-19.**

L'obiettivo del Protocollo condiviso di regolamentazione è fornire **indicazioni operative finalizzate a incrementare**, negli ambienti di lavoro non sanitari, **l'efficacia delle misure precauzionali di contenimento adottate per contrastare l'epidemia di COVID-19.**

Le imprese adottano il Protocollo di regolamentazione all'interno dei propri luoghi di lavoro, oltre a quanto previsto dal **DPCM del 10 aprile 2020**, applicano le **ulteriori misure di precauzione** - da integrare con altre equivalenti o più incisive secondo le peculiarità della propria organizzazione, previa consultazione delle rappresentanze sindacali aziendali - per tutelare la salute delle persone presenti all'interno dell'azienda e garantire la salubrità dell'ambiente di lavoro.

Art. 6 DPCM del 26 aprile 2020

...La mancata attuazione dei Protocolli (tra i quali l'Allegato n. 6 – Protocollo del 24 aprile 2020), che non assicurino adeguati livelli di protezione, determina la sospensione dell'attività lavorativa fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.

1. INFORMAZIONE di tutti i lavoratori, e chiunque entri in azienda, sulle DISPOSIZIONI DELLE AUTORITÀ

Consegna e/o affissione, all'ingresso e nei luoghi maggiormente visibili dei locali aziendali, appositi **deplianti informativi** su: obbligo di rimanere al proprio domicilio in caso di febbre (oltre 37,5°) o altri sintomi influenzali; impossibilità di fare ingresso o di permanere in azienda, e obbligo di doverlo dichiarare tempestivamente, qualora sussistano le condizioni di pericolo; impegno a rispettare le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro; impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della presenza di qualsiasi sintomo influenzale, durante l'espletamento dell'attività lavorativa, rimanendo ad adeguata distanza dalle persone presenti. ➡ **Informazioni adeguate per prevenire ogni possibile forma di contagio.**

2. MODALITA' DI INGRESSO IN AZIENDA

Il personale potrà essere sottoposto alla **misurazione della temperatura corporea**, nel rispetto della *privacy*, con isolamento momentaneo dei soggetti con temperatura superiore a 37,5°, che dovranno tempestivamente contattare il proprio medico curante.

Il datore di lavoro **informa preventivamente della preclusione dell'accesso**, nel caso in cui- negli ultimi 14 giorni- si abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al Covid-19 o si provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell'OMS (possibilità di richiedere il rilascio di una dichiarazione, sempre nel rispetto della *privacy*).

Per questi casi, si fa riferimento al Decreto legge n. 6 del 23/02/2020, art. 1, lett. h) e i).

In caso di **lavoratori risultati positivi al Covid-19**, l'ingresso in azienda deve essere preceduto da una comunicazione preventiva con oggetto la certificazione medica attestante l'avvenuta «negativizzazione del tampone».

Qualora l'Autorità sanitaria disponga misure aggiuntive specifiche, ad esempio per l'esecuzione del tampone, il datore di lavoro concede la massima collaborazione.

3. MODALITA' DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI

Individuare procedure di ingresso, transito e uscita, per **ridurre le occasioni di contatto con il personale dell'azienda**.

Gli autisti dei mezzi di trasporto, dove possibile, restano a bordo dei propri mezzi e **non** possono assolutamente **accedere agli uffici**. Per le attività di approntamento di carico/scarico, è necessario comunque mantenere la **distanza di un metro**.

Per i fornitori/trasportatori o personale esterno, si devono individuare/installare **servizi igienici dedicati**, con divieto di utilizzo di quelli del personale e con adeguata pulizia giornaliera.

Ridurre l'accesso ai visitatori, che se necessario (ad es. imprese pulizie, manutenzione, etc.) dovrà avvenire nel rispetto delle regole aziendali (incluse quelle per l'accesso).

Garantire e rispettare la sicurezza dei lavoratori in ogni spostamento, in caso di servizio di trasporto organizzato dall'azienda.

Le norme del Protocollo sono estese ad aziende in appalto che organizzano sedi e cantieri nei siti e nelle aree produttive.

L'appaltatore informerà tempestivamente il committente, in caso di lavoratori dipendenti da aziende terze che operano nello stesso sito produttivo (manutentori, addetti alle pulizie o vigilanza, etc..) e che risultino positivi al Covid-19. Entrambi i soggetti collaboreranno con l'autorità sanitaria per l'individuazione di eventuali contatti stretti.

Il **committente** è tenuto a dare **all'azienda appaltatrice informativa sul Protocollo aziendale**, vigilando sul rispetto dello stesso da parte dei lavoratori della stessa o di aziende terze.

4. PULIZIA E SANIFICAZIONE IN AZIENDA

Assicurare la **pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago.**

In presenza di una persona con Covid-19, procedere con la pulizia e la sanificazione dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago, secondo le **disposizioni del Ministero della Salute (circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020)**, nonché alla loro ventilazione.

Negli uffici e nei reparti produttivi, garantire la **pulizia a fine turno e la sanificazione periodica di tastiere, schermi touch, mouse** con detergenti adeguati.

Possibilità di organizzare **interventi particolari/periodici di pulizia**, in ottemperanza alle indicazioni del Ministero della Salute, con ricorso agli ammortizzatori sociali.

Nelle aree geografiche a maggiore endemia o nelle aziende in cui si sono registrati casi sospetti di Covid-19, in aggiunta alle normali attività di pulizia, è necessario prevedere alla riapertura una **sanificazione straordinaria degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni**, ai sensi della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute (anche nell'Accordo Quadro del 26 marzo 2020, al punto 3, viene richiamata la necessità di procedere con la sanificazione degli ambienti di lavoro e delle aree comuni).

5. PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI

È obbligatorio, per le persone presenti in azienda, adottare tutte le precauzioni igieniche (**in particolare per le mani**).

L'azienda mette a disposizione idonei **mezzi detergenti per le mani**.

Raccomandata la **pulizia frequente delle mani con acqua e sapone**.

Rendere accessibili a tutti i **detergenti per le mani**, collocando i dispenser **in punti facilmente individuabili**.

Sanificazione

Intervento che elimina batteri e agenti contaminanti ed è il passo successivo alla pulizia. La sanificazione deve essere fatta come da indicazioni contenute nella **circolare del Ministero della Salute del 22 febbraio 2020** e che individua le misure di igiene da prendere nei locali dove siano state presenti persone contagiate da Covid-19.

Per la sanificazione, il Ministero raccomanda l'uso dell'ipoclorito di sodio diluito al 0,1%, ossia una soluzione di acqua e candeggina. In alternativa, per le superfici che possono essere danneggiate dalla candeggina, viene suggerito l'utilizzo dell'etanolo, il comune alcol etilico con una concentrazione al 75%.

La sanificazione dei locali può essere eseguita dal normale personale che si occupa della pulizia. Non è necessario chiedere interventi di terzi per la pulizia e la sanificazione.

Nel caso in cui vi sia stata la **presenza di casi sospetti di persona con Covid-19**, è necessario procedere alla **sanificazione** dell'ambiente, intesa come attività che riguarda il complesso di procedure e operazioni atte a rendere salubre un determinato ambiente mediante interventi di detergenza e successiva disinfezione. La sanificazione della stanza/area deve essere eseguita secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute, ovvero: pulizia con acqua e sapone e successivamente con una soluzione di ipoclorito di sodio diluita allo 0,1% o con alcol etilico al 75% per superfici che possono essere danneggiate dall'ipoclorito di sodio.

Pertanto allo stato gli unici parametri certi ed ufficiali in ordine alla sanificazione rimangono quelli contenuti nella circolare sopra richiamata, e dove si parla di "sanificazione periodica" (la cui periodicità è rimessa alla valutazione del datore di lavoro).

6. DISPOSIZIONI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

Le mascherine dovranno essere **utilizzate in conformità a quanto indicato dall'OMS**.

In caso di **difficoltà di approvvigionamento** delle mascherine, potranno essere usate **mascherine di tipologia corrispondente alle indicazioni dell'autorità sanitaria**.

È favorita la **preparazione in azienda del liquido detergente**, secondo le indicazioni dell'OMS.

È comunque **necessario l'uso delle mascherine**, conformi alle disposizioni delle Autorità scientifiche e sanitarie, e di altri dispositivi (guanti, occhiali, camici, etc.), qualora **non** sia possibile mantenere la **distanza interpersonale di un metro**.

In base al complesso dei rischi si adotteranno i DPI idonei ma, per i **lavoratori che condividono spazi comuni**, è comunque **obbligatorio l'uso della mascherina chirurgica**.

7. GESTIONE SPAZI COMUNI

Contingentare l'accesso agli spazi comuni (mense aziendali, aree fumatori, etc.), con ventilazione continua degli spazi, riduzione della sosta e con mantenimento della distanza di un metro tra persone.

Organizzare spazi e sanificare spogliatoi.

Sanificare periodicamente e pulire quotidianamente, con i detergenti dei locali mensa, le **tastiere dei distributori di bevande e snack**.

8. ORGANIZZAZIONE AZIENDALE

Per il solo periodo di emergenza, avendo a riferimento le previsioni del CCNL e favorendo così le intese con le rappresentanze sindacali aziendali

Chiudere tutti i reparti diversi dalla produzione o da quelli per i quali è possibile ricorrere allo *smart working* o a distanza.

Rimodulare i livelli produttivi.

Assicurare un **piano di turnazione dei dipendenti dedicati alla produzione.**

Ricorrere allo *smart working*, per tutte le attività che si possono svolgere presso il domicilio o a distanza nel caso si utilizzino gli ammortizzatori sociali. Valutare sempre la possibilità che gli stessi riguardino l'intera compagine aziendale, se del caso con opportune rotazioni.

Utilizzare prioritariamente gli ammortizzatori sociali nel rispetto degli istituti contrattuali (par, rol, banca ore) generalmente finalizzati a consentire l'astensione dal lavoro senza perdita di retribuzione.

Nel caso questi non siano sufficienti, utilizzare i **periodi di ferie arretrati e non ancora fruiti.**

Sospendere e annullare tutte le trasferte/viaggi di lavoro nazionali e internazionali, anche se già concordate o organizzate.

Continuare a favorire il lavoro a distanza anche nella fase di **progressiva riattivazione del lavoro**, ferma la necessità che il datore di lavoro garantisca adeguate condizioni di supporto al lavoratore e alla sua attività.

Necessario il distanziamento sociale, anche attraverso la **rimodulazione degli spazi** e, laddove possibile, sfruttare spazi ricavati da uffici inutilizzati, sale riunioni.

Riposizionare le postazioni di lavoro e articolare il lavoro con **orari differenziati.**

Incentivare forme di trasporto verso il luogo di lavoro con **distanziamento**, favorendo l'uso del mezzo privato o di navette.

9. GESTIONE ENTRATA E USCITA DEI DIPENDENTI

Scaglionare gli orari di ingresso e di uscita, per evitare il più possibile contatti negli spazi comuni (ingressi, spogliatoi, sala mensa).

Dedicare, possibilmente, una porta di ingresso e una di uscita da questi luoghi, rendendo disponibili **detergenti** che vanno appositamente segnalati.

10. SPOSTAMENTI INTERNI, RIUNIONI, EVENTI INTERNI E FORMAZIONE

Limitare gli spostamenti al minimo indispensabile e nel rispetto delle indicazioni aziendali.

Non sono consentite le riunioni in presenza. Laddove necessarie ed urgenti, nell'impossibilità di un collegamento a distanza, **ridurre al minimo la partecipazione**, garantendo comunque il distanziamento interpersonale e un'adeguata pulizia/areazione dei locali.

È possibile **continuare a svolgere lo specifico ruolo/funzione aziendale in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro**, in caso di mancato completamento dell'aggiornamento della formazione professionale e/o abilitante entro i termini specificamente previsti.

11. GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN AZIENDA

La persona presente in azienda, che sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria, lo deve **comunicare immediatamente all'ufficio del personale**.

Si procede quindi con l'**isolamento** della persona, in base alla disposizione dell'autorità sanitaria, e degli altri soggetti presenti nel locale.

L'azienda provvede immediatamente ad **avvertire le Autorità sanitarie competenti e i numeri di emergenza** per il Covid-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute.

L'azienda collabora con le Autorità sanitarie per l'**individuazione di eventuali «contatti stretti»**, ai quali l'azienda- nel periodo di indagine- può chiedere di **lasciare cautelativamente lo stabilimento**, secondo le indicazioni dell'Autorità sanitaria.

Il lavoratore, al momento dell'isolamento, deve essere subito **dotato di mascherina**.

12. SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO COMPETENTE/RLS

La sorveglianza sanitaria deve essere proseguita nel **rispetto delle misure igieniche** contenuto nel cd. «decalogo» del Ministero della Salute.

Vanno privilegiate, in questo periodo, le **visite preventive, le visite a richiesta e le visite da rientro da malattia.**

La sorveglianza sanitaria periodica dei lavoratori non va interrotta.

Il **medico competente collabora con il datore di lavoro e le RLS/RLST**, per integrare e proporre le misure di regolamentazione legate al Covid-19.

Il **medico competente segnala all'azienda situazioni di particolare fragilità e patologie attuali e pregresse** dei dipendenti e l'azienda provvede alla loro tutela, nel rispetto della *privacy*.

Il **medico competente applicherà le indicazioni delle Autorità sanitarie** e potrà **suggerire l'adozione di eventuali mezzi diagnostici**, se ritenuti utili per la salute dei lavoratori.

Alla ripresa delle attività, è opportuno coinvolgere il **medico competente per identificare i soggetti con particolari situazioni di fragilità e per il reinserimento lavorativo di soggetti con pregresse patologie da Covid-19.**

La **sorveglianza sanitaria** dovrebbe porre **particolare attenzione ai soggetti fragili anche in relazione all'età.**

REINTEGRO PROGRESSIVO DI LAVORATORI DOPO L'INFEZIONE DA COVID-19

Previa presentazione di certificazione sull'avvenuta «negativizzazione del tampone», il **medico competente** effettua la **visita medica prima della ripresa del lavoro**, a seguito di assenza per motivi di salute per un periodo superiore a 60 giorni continuativi, al fine di verificare l'idoneità alla mansione, e comunque indipendentemente dalla durata dell'assenza per malattia.

13. AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE

In azienda viene costituito un **Comitato per l'applicazione e la verifica delle regole del protocollo di regolamentazione**, con la partecipazione delle rappresentanze sindacali aziendali e del RLS.

Qualora, per la tipologia di impresa e per il sistema delle relazioni sindacali, non venissero costituiti i comitati aziendali, verrà istituito un **Comitato Territoriale**, composto dagli Organismi Paritetici per la salute e la sicurezza, laddove costituiti, con il coinvolgimento degli RLST e dei rappresentanti delle parti sociali.

Ad iniziativa dei soggetti firmatari del Protocollo, potranno essere costituiti- **a livello territoriale o settoriale- comitati per le finalità del Protocollo**, anche con il coinvolgimento delle autorità sanitarie locali e degli altri soggetti istituzionali coinvolti nelle iniziative per il contrasto della diffusione del Covid-19.

Fondare le **misure** richieste alle imprese per la **prevenzione sul lavoro del rischio di contagio da Coronavirus**, nella c.d. FASE 2, su un ampio **principio di sostenibilità - economica, organizzativa, funzionale e sociale** - con particolare riferimento alle realtà micro, piccole e medie.

Garantire **chiare finalità di base dell'azione di prevenzione del rischio, promuovere la necessaria flessibilità** atta a garantire il risultato e non la procedura, quindi far riferimento ad una **logica di autodeterminazione da parte delle imprese**, alle quali si chiede di garantire – in concreto e senza formalismi burocratici – l'adozione e la concreta attuazione al lavoro di procedure anti-contagio efficaci.

MISURE ORGANIZZATIVE - FORNITURA MASCHERINE E DPI - ISTRUZIONI AL PERSONALE E ALTRI SOGGETTI

Studio e adozione di misure organizzative per ridurre al minimo le presenze al lavoro e regolare l'utilizzo degli spazi di lavoro, in modo che si garantisca il distanziamento sociale dei lavoratori tra loro e rispetto ai terzi.

Fornitura delle mascherine chirurgiche o dispositivi di protezione individuale, unicamente qualora si debba provvedere all'isolamento di una persona presente in azienda che sviluppi febbre e sintomi da infezione respiratoria.

Istruzioni al personale su come indossare, togliere e smaltire le mascherine, previsione di procedure sulle modalità di accesso dei fornitori e/o di aziende terze (imprese di pulizia, ecc.).

PROCEDURE INFORMAZIONI PER LAVORATORI E TERZI

Previsione di procedure che permettano l'acquisizione di informazioni, da parte dei lavoratori e dei terzi, in merito all'esposizione al Covid-19 (es. contatto con persone operanti in settori "a rischio" nei 14 giorni precedenti).

Valgono le autodichiarazioni (superabile il problema *privacy*).

SISTEMI DI LAVAGGIO E DISINFEZIONE - SANIFICAZIONE

Presenza al lavoro di adeguati sistemi per il lavaggio e disinfezioni delle mani, fornendo a tutti coloro che ne fruiscono le relative istruzioni e provvedendo a garantire una adeguata pulizia degli ambienti di lavoro, almeno giornaliera, se del caso effettuata – anche solo in parte – dagli stessi lavoratori, attraverso l'utilizzo di sostanze idonee (indicando quali esse siano e fornendo le relative informazioni). Tali procedure fanno parte integrante della semplice autodichiarazione da parte dell'imprenditore. Invece, la previsione della eventuale sanificazione (anche attraverso società certificate) degli ambienti di lavoro solo in circostanze individuate puntualmente, quali il sospetto (o, a maggior ragione, la certezza) della positività di un lavoratore. Si ribadisce che la pulizia giornaliera può essere svolta dai lavoratori o dagli addetti "ordinari" deputati a tale funzione.

PROCEDURA IN CASO DI SINTOMI DA CORONAVIRUS

Individuazione della procedura da seguire (coerente con le indicazioni al riguardo fornite dalle disposizioni di igiene pubblica) in caso di sintomi da Coronavirus che il lavoratore (o il terzo comunque presente nel luogo di lavoro) abbia manifestato in azienda, prevedendo l'isolamento del soggetto e l'intervento delle strutture pubbliche deputate.

ESPOSIZIONE MISURE IGENICO-SANITARIE E COMPORTAMENTALI

Esposizione in azienda dell'insieme delle misure igienico-sanitarie e comportamentali, individuate ai punti precedenti, in modo che siano conosciute da lavoratori e terzi che accedano ai luoghi di lavoro.

ASPETTI DA CHIARIRE!

Rimangono ancora da chiarire due specifici aspetti fondamentali per operare in tranquillità e sicurezza:

1. che l'eventuale infezione di un lavoratore, con relativa copertura da parte dell'Inail, non comporti responsabilità per il datore di lavoro che dimostri di avere adottato ed attuato le misure di prevenzione dal contagio, e non sia quindi considerata neanche ai fini dell'oscillazione del premio né del tasso infortunistico dell'impresa e della gestione di appartenenza della stessa;
2. che questa stessa procedura applicata ai lavoratori venga adottata anche per i terzi che accedono ai luoghi di lavoro (es. consumatori, fornitori, ecc.).

Sarà infine necessario fornire indicazioni certe e le relative strumentazioni – a livello nazionale – ai medici di base per consentire loro di certificare il rientro al lavoro in totale sicurezza dei lavoratori che in questo periodo siano stati assenti per malattia.

Art. 42 - DL. N. 18/2020

L'articolo dispone per i contagi da nuovo coronavirus l'applicazione dei principi generali seguiti per il riconoscimento delle prestazioni a favore di tutti i lavoratori in caso di infortunio ➡ **Equiparazione della malattia da coronavirus all'infortunio sul lavoro**

CIRCOLARE INAIL N. 13 DEL 3 APRILE 2020

Si precisa che la **causa virulenta è equiparata a quella violenta**

Secondo l'Inail una condizione di elevato rischio di contagio può essere ricondotta oltre che alle attività degli operatori sanitari anche ad altre attività lavorative che comportano il costante contatto con il pubblico/l'utenza.

In base alle istruzioni per la trattazione dei casi di malattie infettive e parassitarie, la tutela assicurativa di Inail si estende anche alle ipotesi in cui l'identificazione delle precise cause e modalità lavorative del contagio si presenti problematica.

Pertanto, qualora l'episodio che ha determinato il contagio non sia noto o non possa essere provato dal lavoratore, né si possa comunque presumere che il contagio si sia verificato in considerazione delle mansioni/lavorazioni e di ogni altro elemento che in tal senso deponga, l'accertamento medico-legale seguirà l'ordinaria procedura privilegiando essenzialmente i seguenti elementi; epidemiologico, clinico, anamnestico e circostanziale ➡ **Difficoltà di accertare che l'infezione da coronavirus sia avvenuta sul luogo di lavoro e conseguenze e responsabilità per il datore di lavoro.**



PROBLEMA SCUDO PER LE AZIENDE